



154

te dell'Istituto stesso, dell'importo della sovvenzione per la Fiat in un periodo di sei mesi. La Banca ha inoltre fatto presente che per ragioni tecniche, non potrebbe aderire alla tesi, in base alla quale in caso di mancato pagamento alla scadenza, l'Istituto potrebbe esperire immediatamente l'azione di regresso verso la Banca stessa. Ad evitare però che l'Istituto potesse rimanere esposto per una durata indeterminata, la Banca sarebbe disposta a rimborsare senz'altro l'Istituto di ogni residuo suo avere decorsi due anni dal termine delle singole operazioni, indipendentemente dall'esito delle procedure verso le aziende finanziate e verso lo Stato. In tal caso, l'Istituto dovrebbe dare esplicito mandato alla Banca di agire, per conto e nell'interesse dell'Istituto stesso, per il recupero delle somme erogate.

Al riguardo è da rilevare che, se si concedesse alla Banca la richiesta dilazione di due anni, l'Istituto perderebbe l'azione di regresso verso la Banca stessa, in quanto tale azione si prescrive nel termine di un anno dalla data del protesto o dalla scadenza (nel caso di girata delle cambiali con la clausola senza spese). Sarebbe quindi necessario consentire alla Banca una dilazione di un solo anno per mantenere, nei suoi confronti, l'azione cambiarria che, d'altra parte, non sarebbe necessario certamente promuovere, in quanto la Banca, data la sua indisussa solidità ed i rapporti che ha con l'Isti-